Direttive

per l'ottenimento dell'attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della cittadinanza svizzera da parte di cittadini stranieri




Destinate alle Autorità comunali e cantonali preposte alla trattazione e alle decisioni di naturalizzazione, allo scopo di uniformare le relative procedure sull'intero territorio cantonale, seppur in ossequio alle rispettive competenze.

www.ti.ch/sel

DOMANDA AL MUNICIPIO DEL COMUNE DI RESIDENZA

(art. 15 LCCit/art. 5 RLCCit) solo oltre i 16 anni di età



Indice

l.	Le Premesse	2
II.	Le Basi legali	2
	La Formazione	
	Le Condizioni per la Domanda	
	Le condizioni federali	
/	Le condizioni cantonali	
	Le condizioni comunali	
V.	La Procedura	6
a.	La domanda del naturalizzando	6
b.	Le competenze comunali	7
	Le competenze cantonali - Fase iniziale	
	Le competenze federali	
e.	Le competenze cantonali - Fase finale	12
Co	ompendio	15
	Definizione della residenza giusta il diritto federale	
	Quando un candidato è idoneo alla naturalizzazione?	
۷.	2.1 L'integrazione nella comunità svizzera	
	2.2 La familiarizzazione con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri	
	2.3 Il conformarsi all'ordine giuridico svizzero	
	2.4 II non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera	
3.	Come si accerta l'idoneità del candidato?	17
	Quali le conseguenze per il naturalizzato che dovesse aver sottaciuto	
	dei reati ancora punibili in Svizzera?	17
5.	l "referenti" del candidato ed il relativo ruolo	17
	5.1 I "referenti personali"	
	5.2 l''referenti istituzionali''	19
6.	L'esame del candidato e la conoscenza della lingua italiana	21
	6.1 Quale lo scopo?	
	6.2 Chi vi è sottoposto ?	
	6.3 Chi funge da esaminatore?	
	6.4 Come lo si svolge?	
	6.5 La conoscenza della lingua italiana	
	6.7 Come esprimerne l'esito?	
	6.8 Quali le conseguenze in caso di esito negativo?	
	6.9 La ripetizione dell'esame	
7.	I diritti del candidato di prendere conoscenza degli atti che lo concernono	
8.	Il diritto di ricorso del candidato e la necessità di motivare le decisioni negative dell'autorità	
	8.1 La facoltà di ricorso del candidato	
	8.2 Il preavviso negativo a livello comunale	
	8.3 Il preavviso negativo a livello cantonale	
9.	Il Prelievo delle tasse	
	9.1 Le tasse comunali	
	9.2 Le tasse cantonali	
	9.3 Le tasse federali	
10	La garanzia di "protezione dei dati personali" del candidato	
	10.1 In generale	
	10.2 In relazione alla competenza di accertamento del Municipio10.3 In relazione all'attività del Consiglio comunale	
	10.3 In relazione all'attività del Consiglio comunale	
	TOLL THE CONCIOUS OF ALLEVIUS SIGNED FOR THE CONTROL OF THE CONTRO	

Prefazione

Naturalizzazioni: uno strumento di lavoro al servizio della nostra comunità

Si dice - e certo non a torto - che il lavoro degli Amministratori comunali è diventato in questi ultimi decenni sempre più complesso. A determinare questa oggettiva situazione di disagio e di difficoltà concorre anche l'insieme accresciuto delle leggi che regolano il nostro convivere civile, in un intreccio che è sempre più arduo dipanare sul fronte della concretezza, fra norme generali federali, norme d'applicazione cantonali e infine specifici regolamenti d'ordine locale.

Cosciente della necessità di aiutare nel modo migliore possibile chi opera al fronte, nell'ottica di facilitarne e semplificarne i compiti, il Dipartimento delle Istituzioni - tramite la sua apposita Sezione degli Enti locali (SEL) - ha messo in atto tutta una serie di iniziative che vogliono andare in questa direzione. Basti pensare al riguardo alla recentissima revisione della Legge organica comunale (LOC), che certo è uno strumento operativo moderno, dinamico e più attento ai bisogni pratici dei Municipi e delle loro Amministrazioni, ai corsi di formazione promossi in collaborazione con il Centro di formazione degli Enti locali (CFEL), alla consulenza prestata tramite gli esperti dei propri uffici, alla pubblicazione di prontuari o documenti esplicativi.

In questo sforzo si inserisce pienamente pure l'impresa odierna, cioè l'allestimento di un manuale che ha lo scopo di chiarire e fissare le corrette procedure relative all'applicazione delle norme concernenti la naturalizzazione di cittadini stranieri, che sono legate a scelte del legislatore federale ma che vedono i Comuni giocare un ruolo essenziale.

Il tema è assai complesso, e merita dunque un'attenzione particolare, come per altro è stato chiesto dal Gran Consiglio. Non solo: va detto che l'argomento è oggi anche assai delicato dal punto di vista politico, soggetto (come purtroppo sempre più spesso avviene) a strumentalizzazioni di carattere ideologico, a fraintendimenti, a semplificazioni emotive e mediatiche.

Meglio quindi riuscire, con l'aiuto lineare di tutti, a gestire la problematica in modo quanto mai corretto sul piano perlomeno formale, evitando "inciampi" in ogni caso penalizzanti. Il fatto è che troppo spesso nel passato si sono constatate modalità operative diversificate fra Comune e Comune, e in aggiunta difformi dalle regole vigenti, e non sempre sufficientemente rigorose nell'allestimento delle pratiche: situazioni che naturalmente non appaiono accettabili, nel segno di un'uniformità d'applicazione che nella fattispecie si impone.

Ben venga dunque questo manuale, che in ogni caso sarà seguito da controlli atti a verificare la sua corretta adozione da parte degli Enti locali. L'auspicio è che esso possa risultare utile, che possa cancellare le incertezze e i dubbi procedurali, che possa insomma migliorare un servizio che dobbiamo ai cittadini Ticinesi e Svizzeri e a coloro che, vivendoci accanto da tempo, desiderano partecipare a pieno titolo alle sorti della nostra comunità civile.

Luigi PedrazziniConsigliere di Stato
Direttore del Dipartimento
delle istituzioni

Le premesse

Si rammenta come i funzionari, i membri degli esecutivi e dei legislativi comunali e cantonali ed in generale tutti coloro che, nell'ambito delle loro mansioni si occupano di aspetti relativi alle procedure di naturalizzazione e, in tale ambito, visionano atti e informazioni di carattere personale, sono tenuti alla discrezione ed al rispetto delle disposizioni inerenti la protezione e la divulgazione dei dati, analogamente al segreto istruttorio.

La completezza degli atti e delle informazioni persegue lo scopo di consentire l'assunzione di decisioni fondate ed oggettive, le quali devono rispettare i requisiti della procedura amministrativa; a tal fine occorre tuttavia garantire che la riservatezza degli elementi che contraddistinguono la procedura escluda che la divulgazione di dati sensibili riguardanti i candidati alla naturalizzazione sia pregiudizievole agli interessi del privato, ma anche dello Stato.

Gli elementi da considerare nell'ambito della valutazione di idoneità del richiedente la naturalizzazione (che verranno ripresi di seguito) possono essere distinti in due "categorie principali":

- I. gli elementi oggettivi;
- 2. gli elementi inerenti l'integrazione; e da una terza categoria definita "complementare"
- 3. gli eventuali elementi aggiuntivi.

Per *elementi oggettivi* si intendono quelli concreti, direttamente desumibili da atti, documentazione e informazioni contenute nell'incarto (ad esempio, l'estratto del casellario giudiziale, la dichiarazione dell'ufficio di esecuzione e fallimenti, la notifica di tassazione, ecc.).

Gli *elementi inerenti l'integrazione* sono quelli soggetti all'apprezzamento dell'Autorità giudicante, che riguardano in particolare l'integrazione e la familiarizzazione agli usi e costumi svizzeri e ticinesi.

Gli eventuali elementi aggiuntivi corrispondono per contro alle informazioni provenienti da altre fonti che esprimono giudizi di valore rilevanti alla verifica delle condizioni di idoneità del candidato. Queste ultime possono manifestarsi durante l'intero iter della procedura e impongono la riapertura o l'approfondimento delle inchieste di cui alle categorie 1. e 2.

II. Le Basi legali

Le Basi legali

- Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) del 29 settembre 1952
- Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994
- Regolamento sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 10 ottobre 1995

Rispetto alle citazioni delle disposizioni legali riprese o a cui si fa riferimento nella presente Direttiva sono prevalenti e vincolanti i testi legali ufficiali vigenti. Rimane riservato l'ulteriore sviluppo della legislazione cantonale in conseguenza della modifica 2 I dicembre 2007 della LCit, entrata in vigore il 27 gennaio 2009.

III. La formazione

La Formazione

In tema di naturalizzazione l'offerta formativa è prevista sia per i politici ed i funzionari comunali e cantonali, sia all'attenzione dei richiedenti.

Ci limitiamo qui a segnalare le attività promosse in tale ambito dal Cantone. Corsi specifici sono tuttavia svolti anche da alcuni Comuni. Le relative informazioni in questo caso sono ottenibili direttamente presso le singole cancellerie comunali.

a) Corsi per politici e funzionari:

Si tratta di un'offerta specifica destinata principalmente ai segretari ed ai funzionari comunali che si occupano delle pratiche di naturalizzazione nell'ambito comunale ed allo svolgimento dell'esame dei candidati, ma adeguata anche per i politici comunali e cantonali chiamati ad esprimersi sulle domande di naturalizzazione.

I corsi (generalmente annuali) sono normalmente tenuti a Bellinzona presso il **Centro di formazione degli enti locali (CFEL)** del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione con la Sezione degli enti locali (SEL) del Dipartimento delle istituzioni (DI).

Maggiori informazioni sono ottenibili ai seguenti recapiti:

Sito internet: www.ti.ch/cfel e-mail: decs-fel@ti.ch tel. +41 91 814 16 61 fax +41 91 814 16 69

b) Corsi per richiedenti la naturalizzazione:

Si tratta di una specifica formazione dei candidati alla naturalizzazione offerta nell'ambito dei "Corsi per adulti" e promossa due volte l'anno, normalmente durante i mesi di gennaio ed agosto, tramite l'opuscolo edito dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) a cura della Divisione della formazione professionale (DFP).

I corsi, proposti nei Centri e scuole professionali artigianali e industriali del Cantone, sono illustrati nella seconda parte dell'opuscolo, sotto il capitolo relativo alla "Formazione continua".

Sito internet: www.ti.ch/cpa e-mail: decs-cpa@ti.ch tel. +41 91 814 34 50 fax +41 91 814 34 49

Sedi dei corsi:

Biasca: www.cpbiasca.ch
Canobbio: www.cpt-ti.ch
Locarno: www.cplocarno.ch
Mendrisio: www.spaimendrisio.ch
Bellinzona*: www.cam.ti.ch

^{*} Direttamente in collaborazione col Comune di Bellinzona

a) LE CONDIZIONI FEDERALI

cfr. art. 15 LCit

Il candidato deve:

- aver risieduto nella Svizzera durante 12 anni, di cui tre nel corso degli ultimi 5 anni, ritenute le seguenti facilitazioni:



Definizione della residenza giusta il diritto federale

Compendio: pag. 15, cap. 1.

Tempo trascorso in Svizzera fra i 10 ed i 20 anni compiuti

■ il tempo trascorso in Svizzera tra i 10 ed i 20 anni compiuti è computato due volte;

Persone coniugate, rispettivamente in unione domestica registrata, ambedue straniere

la domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale, rispettivamente in unione domestica registrata, è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni precedenti, purchè l'altra abbia risieduto in Svizzera per 5 anni, incluso quello precedente la domanda;

Coniuge straniero, rispettivamente partner di persona già naturalizzata

■ i citati termini si applicano anche al richiedente il cui coniuge (o partner) è già stato naturalizzato individualmente;

Partner straniero di cittadino svizzero

■ alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero, basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.

cfr. art. 14 LCit

È idoneo alla naturalizzazione il candidato che:

- è integrato nella comunità svizzera;
- si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
- si conforma all'ordine giuridico svizzero;
- non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.



Quando un candidato è idoneo alla naturalizzazione?

Compendio: pag. 15, cap. 2.

b) LE CONDIZIONI CANTONALI

Il candidato deve:

cfr. art. 12 LCCit

- adempiere i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione (art. 14 LCit);
- aver risieduto nel Cantone durante 5 anni.

Sono ritenute le seguenti facilitazioni:

·	ersone coniugate, mbedue straniere
5 5	niuge straniero, di a già naturalizzata
,	Persone in unione mestica registrata

c) LE CONDIZIONI COMUNALI

Il candidato deve:

cfr. art. 13 LCCit

- aver risieduto durante 3 anni nel Comune, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda

Il candidato deve inoltre:

cfr. art. 14 LCCit

- essere integrato nella comunità ticinese;
- essere idoneo della concessione.

a LA DOMANDA DEL NATURALIZZANDO

cfr art. 15 LCCit e art. 5 RLCCit

- la domanda deve essere presentata al Municipio del Comune di residenza tramite i moduli ottenibili presso la Cancelleria comunale, adeguatamente compilati e sottoscritti:

Modulo IB

La Domanda di concessione della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale ticinese e dell'attinenza per stranieri avviene tramite compilazione del **Modulo IB**.

ī

In particolare è indispensabile:

- specificare se si richiede che la procedura sia trattata in via ordinaria o in via agevolata cantonale (vd. condizioni dell'art. 24 LCCit);
- Indicare le tre "referenze personali" richieste con il giusto recapito. Queste ultime devono essere riferite a persone maggiorenni, preferibilmente di cittadinanza svizzera, con un grado di parentela non inferiore al terzo grado sia in linea diretta sia in linea collaterale, domiciliate nel Comune di residenza del richiedente:
- produrre aggiuntivamente per i giovani che frequentano o hanno frequentato da non più di cinque anni una scuola media, media superiore o professionale cantonale, le "referenze istituzionali", ossia i nominativi dei direttori delle rispettive scuole.

Modulo 9

"referenti" del candidato ed il relativo ruolo.

Compendio: pag. 17, cap. 5.

Allegati al Modulo IB

Al ${\bf Modulo\ IB}$ vanno uniti, secondo le indicazioni in esso contenute, i seguenti allegati:

2

- Certificati di residenza per tutto il tempo trascorso in Svizzera e necessari ad attestare il requisito legale richiesto;
- Atti di stato civile;
- Fotocopia del permesso per stranieri;
- Fotocopia del passaporto;
- Estratto del casellario giudiziale federale per candidati di oltre 15 anni;
- Dichiarazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati per candidati di oltre 13 anni;
- Ultima notifica di tassazione in possesso del/della richiedente;
- Dichiarazione circa il pagamento delle imposte comunali;
- Dichiarazione circa il pagamento delle imposte cantonali e federali;
- Certificati scolastici comprovanti il diritto del/della richiedente di essere esonerato/a dall'esame:
- Autocertificazione sulla situazione penale del candidato di oltre 16 anni;
- Ogni altro documento ritenuto necessario dall'Autorità durante l'intero iter procedurale.



Modulo 2

Modulo 3

Modulo 8

Quali le conseguenze per il naturalizzato che dovesse aver sottaciuto dei reati ancora punibili in Svizzera?

Compendio: pag. 17, cap. 4.

Ritorno al Comune degli incarti lacunosi

NOTA BENE:

Incarti lacunosi, perchè incompleti o mancanti delle indicazioni richieste, comportano il loro ritorno al Comune da parte dell'Autorità cantonale!

b LE COMPETENZE COMUNALI

La verifica della ricevibilità (cfr. art. 16 cpv. 1 LCCit)

3

Occorre accertare se:

- ▶ sono date tutte le condizioni federali, cantonali e comunali per la domanda;
- ▶ i Moduli sono stati redatti correttamente;
- ▶ tutti gli Allegati richiesti sono stati presentati.

Verifica delle condizioni e dei documenti presentati

L'accertamento dell'idoneità (cfr. artt. 14 e 15 LCit, 14 e 16 LCCit + 6 e 7 RLCCit)

Richiesta di informazioni al Comando di polizia cantonale previa compilazione del **Modulo 4**.

Modulo 4

- Per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico si assumono tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto attiene:
 - all'integrazione nella Comunità ticinese;
 - alla condotta;
 - alle condizioni economiche e sociali:
 - alle relazioni con il Paese di origine.

L'esito degli accertamenti va indicato nell'apposito Modulo 5B.

Modulo 5B



Come si accerta l'idoneità del candidato?

Compendio: pag. 17, cap. 3.

Assunzione di informazioni

- 6 Il Modulo 5B dev'essere compilato dai Servizi che hanno svolto gli accertamenti. Tutti i punti del formulario devono essere esaurientemente compilati. In particolare:
 - I p.ti 5.I-5.8 sono da completare sulla base dei dati desumibili dai documenti allegati all'istanza, rispettivamente forniti dal richiedente la naturalizzazione:
 - 1 p.ti 5.9 e 5.11-5.15 sono deducibili dalle valutazioni effettuate dall'Autorità. Le indicazioni devono essere esplicite ed esaustive, vista la loro importanza ai fini di una corretta e completa valutazione finale;
 - II p.to 5.10 (biografia) è da allestire obbligatoriamente da parte del richiedente la naturalizzazione.
- L'Autorità comunale preposta interpella per iscritto i "referenti personali" indicati nel Modulo IB (p.to 1.9) chiedendo di esprimere entro un congruo termine una propria impressione scritta sulla persona del naturalizzando e degli eventuali membri compresi nella sua domanda, in particolare a riguardo degli aspetti comportamentali, al suo grado di integrazione alla familiarizzazione con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri e ticinesi.

Consultazione dei "referenti personali"

- Nel caso di giovani che frequentano o hanno frequentato da non più di cinque anni una scuola media, media superiore o professionale cantonale, l'Autorità comunale preposta interpella i "referenti istituzionali" richiedendo se vi siano segnalazioni particolari a carico del comportamento del candidato:
 - In caso negativo: la domanda segue il normale decorso;
 - In caso positivo: si riapre l'inchiesta allo scopo di approfondire la situazione.

Consultazione dei "referenti istituzionali"

Municipio

b LE COMPETENZE COMUNALI

	Concessione dell'attinenza comunale in via ordinaria (cfr. artt. 16-17 LCCit e 6-12 RLCCit)	_	
Esame del richiedente (cfr. artt. 16 cpv. 2 LCCit	L'autorità comunale deve accertare, tramite esame, le conoscenze del richiedente relativamente:		
e 7 cpv. I RLCCit)	alla lingua italiana;		
	alla civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.		
Esonero dall'esame (cfr. artt. 16 cpv. 3 LCCit e 7 cpv. 2 RLCCit)	È esonerato dall'esame lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la Scuola media (SM), il Liceo o la Scuola cantonale di commercio (SMS).	10	
Esaminatore (cfr. art. 9 RLCCit)	L'esame è svolto da uno o più esaminatori nominati ogni quattro anni: da ogni singolo Municipio; oppure designati in comune da uno o più Municipi.	11	
Preparazione dei candidati	Per quanto non richiesto dalla Legge, si auspica che ai candidati sia messa a disposizione una documentazione e/o siano offerti degli specifici corsi di formazione (vedi anche capitolo III), rispettivamente che gli interessati siano preliminarmente informati sulle modalità di svolgimento dell'esame.	12	
Svolgimento dell'esame (cfr. art. 10 cpv. 1 RLCCit)	Tanto nell'esaminare, quanto nel decidere sull'idoneità del candidato, si deve tener conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d'istruzione.	13	
Verbale (cfr. art. 10 cpv. 3 RLCCit)	L'esame viene accompagnato dall'allestimento di un verbale, che resta allegato agli atti della procedura.		
Esito e prosecuzione della procedura (cfr. art. 10 cpv. 2 RLCCit)	L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di esito negativo il municipio sottopone la domanda al legislativo comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame.		
Ripetizione (cfr. art. 10 cpv. 2 RLCCit)	Il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal pre- cedente.		
Esame dei coniugi (cfr. art. 11 RLCCit)	I coniugi sono esaminati separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la domanda.	17	
L'esame e la conoscenz	za della lingua italiana. Compendio: pag. 21, ca	р. 6.	
Tassa comunale (cfr. art. 12 RLCCit)	L'autorità comunale riscuote la tassa: secondo il principio della copertura dei costi;	18	
	 prima della presentazione del messaggio municipale al Legislativo comunale; indipendentemente dall'esito della procedura. 		
Diritto di essere sentito del richiedente (cfr. art. 34 cpv. 4 LCCit)	Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro 15 giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.	19	
I diritti del candidato d che lo concernono.	i prendere conoscenza degli atti Compendio: pag. 23, ca	р. 7.	
Messaggio municipale (cfr. artt. 4 e 8 RLCCit)	Una volta svolti gli accertamenti e conferito il diritto di essere sentito al richiedente, il municipio sottopone con messaggio la domanda al legislativo comunale, di regola entro sei mesi dalla presentazione della domanda, avendo cura di tutelare la sfera privata.	20	

Municipio

ale	21	 Il voto del Legislativo comunale avviene previo: esame e preavviso tramite uno o più "rapporti motivati" da parte della Commissione designata del Legislativo comunale; eventuale audizione del richiedente; discussione e voto da parte del Legislativo comunale secondo il sistema previsto dal Regolamento comunale (per alzata di mano, per appello nominale o segreto), che accorda l'attinenza comunale; per accordare l'attinenza comunale è richiesta la maggioranza semplice; il voto negativo deve essere motivato nel messaggio municipale e/o nel rapporto commissionale e/o nell'ambito della proposta di emendamento che, contrariamente al preavviso municipale e/o commissionale, propugna il respingimento dell'attinenza comunale. La stessa motivazione dev'essere riprodotta nel verbale delle decisioni. 	Voto del Legislativo: modalità ed effetti (cfr. artt. 17 LCCit, risp. 13 cpv. 1 lett. n, 30, 60 e 61 LOC)
unuc	22	Contro le decisioni del Legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui risoluzioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.	Rimedi giuridici (cfr. art. 41a cpv. 1 e 2 LCCit)
tivo ce	23	Se l'attinenza comunale è rifiutata e ritenuto che, in caso di ricorso sia riconfermata in ultima istanza la stessa decisione, la procedura ha termine.	In caso di rifiuto (cfr. artt. 17 cpv. 2 LCCit)
Legislativo comunale	24	Contro le decisioni cantonali in ultima istanza è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale.	Ricorso sussidiario al TF (cfr. art. 83 lett. b e art 113 LTF)
		Il diritto di ricorso e la necessità di motivare le decisioni negative. Concessione dell'attinenza comunale in via agevolata (cfr	Compendio: pag. 23, cap. 8. : artt. 24 LCCit e 19 RLCCit)
/	25	Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno 12 anni possono acquistare la cittadinanza cantonale in via agevolata se ne fanno domanda entro i 22 anni compiuti al Comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi tre anni precedenti la domanda.	Attinenza comunale in via agevolata secondo il diritto cantonale (cfr. art. 24 cpv. I LCCit)
	26	Conclusi gli accertamenti (verifica della ricevibilità ed accertamento dell'idoneità svolti, di regola entro 6 mesi dalla ricezione della domanda), il municipio deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro 15 giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi;	Diritto di essere sentito del richiedente (cfr. art.34 cpv. 4 LCCit)
pio	27	Il Municipio esprime infine il proprio preavviso, ritenuto che il preavviso negativo dev'essere motivato.	Preavviso del Municipio (cfr. art. 24 cpv. 3 LCCit e 19 cpv. 2 RLCCit)
Municipio	28	L'Autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi, indipendentemente dall'esito della procedura.	Tassa comunale (cfr. art. 20 RLCCit)
	C	Il prelievo delle tasse	Compendio: pag. 25, cap. 9.
		Trasmissione degli atti al Cantone (art. 15 RLCCit)	
oidi	29	Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il municipio trasmette gli atti al Servizio cantonale delle naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando l'estratto del verbale del legislativo comunale attestante la concessione dell'attinenza in cui signo indicati il numero dei votanti i voti affer	Trasmissione degli atti al Cantone (cfr. art. 15 RLCCit)

concessione dell'attinenza, in cui siano indicati il numero dei votanti, i voti affer-

mativi, quelli negativi e gli astenuti.

V. La Procedura

C LE COMPETENZE CANTONALI - Fase iniziale

	Trasmissione della domanda all'autorità federale (cfr. art. 18 LCCit)		
Verifica della pratica	Il Servizio naturalizzazioni, Sezione degli enti locali, verifica la conformità della pratica fino a quel momento, compresi i documenti dello stato civile.	30	azioni
Ulteriori accertamenti (cfr. art. 18 LCCit)	Il Servizio naturalizzazioni può effettuare ulteriori accertamenti.	31	turalizz
Preavviso cantonale e trasmissione all'autorità federale (cfr. art. 18 LCCit)	L'Autorità cantonale, tramite il Servizio naturalizzazioni, formula il proprio preavviso e inoltra la domanda all'Autorità federale.	32	Servizio natu

d LE COMPETENZE FEDERALI

Concessione dell'autorizzazione federale

(cfr. art. 13 e segg. LCit)

33	Prima del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio federale competente esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se soddisfa le condizioni federali.	Esame dell'idoneità (cfr. art. 14 LCit)
34	In questo contesto l'Ufficio federale accerta la posizione dell'interessato per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni di polizia e di natura giu- diziaria.	Ulteriori accertamenti di polizia e giudiziari (cfr. art. 14 lett. c LCit)
35	L'autorizzazione è concessa dall'Ufficio federale competente.	Autorizzazione federale (cfr. art. 13 cpv. 1 LCit)
36	L'autorizzazione: è concessa per un Cantone determinato; è valida per tre anni e può essere prorogata; può essere modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende; può essere revocata qualora l'Ufficio federale venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.	Condizioni dell'autorizzazione (cfr. art. 13 cpw. da 2 a 5 LCit)
C	Quali le conseguenze per il naturalizzato che dovesse aver sottaciuto dei reati ancora punibili in Svizzera?	Compendio: pag. 17, cap. 4.

© LE COMPETENZE CANTONALI - Fase finale

Ultime verifiche prima della decisione				
Informazione del richiedente sul rilascio dell'autorizzazione federale	Il Servizio naturalizzazioni informa il richiedente dell'avvenuto rilascio "dell'autorizzazione federale", chiedendo parimenti al naturalizzando l'aggiornamento dei dati personali.	37		
Ulteriori esami e verifiche	Il Servizio naturalizzazioni procede inoltre: all'aggiornamento dei dati di esazione e di esecuzione e fallimenti; all'attualizzazione dell'indagine presso il Comando della polizia cantonale; all'aggiornamento e verifica della situazione penale del candidato.	38		
Diritto di essere sentito del richiedente (cfr. art.34 cpv. 4 LCCit)	Conclusi gli accertamenti, il Servizio naturalizzazioni avvisa il richiedente, sulla sua facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento di inchiesta, indicandone i motivi ed i mezzi.	39		
Incarti non conformi. Comunicazione al richiedente e suoi diritti (cfr. art. 34 LCCit)	 Nel caso di naturalizzazione in via agevolata gli incarti non conformi sono sospesi e l'interessato: è informato del fatto che mancano i requisiti sostanziali atti a consentire l'accettazione della domanda secondo i parametri usualmente considerati dal Consiglio di Stato; è invitato a ritirare l'istanza ed a riproporla allorquando i requisiti mancanti saranno dati; può comunque chiedere di avere, previo allestimento di una risoluzione governativa, una decisione formale suscettibile di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 	40		
Tassa cantonale (cfr. artt. 21 e 24 cpv. 4 LCCit e artt. 13 e 21 RLCCit) e federale	Il Servizio naturalizzazioni preleva la tassa cantonale e riscuote quella federa- le, indipendentemente dall'esito della procedura, prima della decisione di competenza cantonale.	41		
Trasmissione della domanda al CdS (cfr. art. 13 RLCCit)	Il Servizio naturalizzazioni sottopone al Consiglio di Stato le domande relative agli incarti conformi: per le procedure di naturalizzazione in via ordinaria: con la relativa proposta di messaggio indirizzata al Gran Consiglio; per le procedure di naturalizzazione in via agevolata cantonale: con la relativa proposta di decisione governativa. Concessione della cittadinanza cantonale in via agevolata	42		
	(cfr. art. 24 cpv. 3 LCCit e art 19 cpv. 2 RLCCit)			
Cittadinanza cantonale in via agevolata (cfr. art. 24 cpv. 2 LCCit e art. 19 cpv. 3 RLCCit)	Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla domanda di concessione della cittadi- nanza con decisione formale da notificare al richiedente.	43		
Decisione negativa	La decisione negativa del Consiglio di Stato dev'essere motivata.	44		
Rimedi giuridici (artt. 41a cpv. 2 LCCit)	Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantona- le amministrativo.	45		
Ricorso sussidiario al TF (cfr. art. 83 lett. b e art 113 LTF)	Contro quest'ultima decisione cantonale in ultima istanza è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale.	45		

© LE COMPETENZE CANTONALI - Fase finale

0
_ M
-
<u>ro</u>
+
S
•
•
73
0
•
=
bo
-00
T/A
- 2
0

Concessione della cittadinanza cantonale in via ordinaria

(art. 19 LCCit e art 16 cpv. 2 RLCCit)

Concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale

Messaggio al Gran Consiglio (art.19 LCCit e art. 16 cpv. 1 RLCCit)

0
0.0
S
0
Ŭ
_
Ü
_

48	L'esame del messaggio avviene da parte della Commissione delle petizioni e dei ricorsi.	Esame commissionale
49	Il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.	Concessione della cittadinanza cantonale (cfr. artt. 19 LCCit e 16 RLCCit)
50	La decisione negativa del Gran Consiglio dev'essere motivata.	Decisione negativa
51	Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.	Rimedi giuridici (cfr. art. 41a cpv. 3 LCCit)
52	Contro quest'ultima decisione cantonale in ultima istanza è dato ricorso sus- sidiario in materia costituzionale al Tribunale federale.	Ricorso sussidiario al TF (cfr. art. 83 lett. b e art 113 LTF)



Il prelievo delle tasse

Compendio: pag. 25, cap. 9.

Acquisto attinenza comunale e cittadinanza cantonale e iscrizione nei pubblici registri

(cfr. artt. 38 LCCit e 22 RLCCit)

ficio Stato Civile

Il richiedente acquista, per sè e per i figli minorenni, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale.

Decorrenza dell'acquisto della cittadinanza (cfr. art. 38 LCCit)

In caso di concessione della cittadinanza cantonale, l'Ufficio di stato civile provvede a ordinare le necessarie iscrizioni nei pubblici registri dei comuni di attinenza e di domicilio, come pure a notificare il fatto a ogni ufficio cantonale interessato.

Iscrizione nei pubblici registri (cfr. art. 22 RLCCit)

1. Definizione della residenza giusta il diritto federale

Per residenza dello straniero in Svizzera nel senso della legge sulla cittadinanza s'intende la sua presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri (art. 36 cpv. 1 LCit). La residenza non è interrotta quando lo straniero soggiorna durante breve tempo all'estero, con l'intenzione di ritornare nella Svizzera (art. 36 cpv. 2 LCit). La residenza, invece, cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all'estero durante più di sei mesi (art. 36 cpv. 3 LCit). Da tale disposizione, la prassi deduce che per lo straniero che ha dimorato all'estero per oltre sei mesi in un anno, la dimora in Svizzera giusta la legge sulla cittadinanza è interrotta; è computata come dimora in Svizzera unicamente la parte dell'anno effettivamente trascorsa nel nostro Paese. Se invece lo straniero dimora in Svizzera anche solo pochi giorni in più di sei mesi in un anno, ai sensi della legge sulla cittadinanza si considera che egli ha trascorso l'intero anno in Svizzera.

La dimora è pertanto composta di due elementi:

- I. effettivo il soggiorno effettivo e concreto;
- 2. giuridico l'ammissibilità del soggiorno dal profilo delle disposizioni di polizia degli stranieri.

Non basta che sussista uno dei due elementi. Chiunque dimora effettivamente in Svizzera ma il cui soggiorno in Svizzera non è ammissibile dal profilo della polizia degli stranieri, oppure chiunque dispone dell'autorizzazione di polizia degli stranieri a soggiornare in Svizzera ma non dimora effettivamente nel nostro Paese, non adempie le condizioni del diritto federale in materia di residenza.

2. Quando un candidato è idoneo alla naturalizzazione?

Condizione fondamentale affinché uno straniero possa essere naturalizzato in via ordinaria è che lo stesso si dimostri idoneo. Il concetto di idoneità è definito dall'art. 14 della Legge federale sulla cittadinanza (LCit). Al medesimo rinvia anche l'art. 12 cpv. 1, let. b della Legge cantonale (LCCit).

L'art. 14 LCit recita:

Prima del rilascio dell'autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se:

- I. si è integrato nella comunità svizzera
- 2. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri
- 3. si conforma all'ordine giuridico svizzero
- 4. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera

Vediamo di precisare questi importanti concetti:

2.1 L'integrazione nella comunità svizzera

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha avuto occasione di precisare a suo tempo l'interpretazione di questi principi, specificando che l'integrazione nella comunità svizzera significa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la disponibilità dello stesso a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare alle peculiarità culturali e alla nazionalità d'origine.

2.2 La familiarizzazione con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri

La familiarizzazione con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri non dev'essere fraintesa nel senso della nozione di assimilazione (ormai sorpassato) della condizione cioè, posta allo straniero, di doversi del tutto adattare e adeguare. Si pensa piuttosto a uno stato di avanzata integrazione e alla conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici svizzeri. La conoscenza approfondita si basa su uno sviluppo quasi naturale, affidato al libero apprezzamento del singolo straniero che consiste nel collegare fra loro gli elementi della cultura elvetica e di quella straniera.

2.3 Il conformarsi all'ordine giuridico svizzero

Premessa del rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 LCit). Egli deve cioè possedere una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale rispettivamente essere esente da procedimenti esecutivi o fallimentari. Per il candidato, deve inoltre essere tenuto conto del suo comportamento nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

- Chi dovesse essere in contrasto con l'ordine giuridico svizzero e/o con quello dello Stato di dimora avendo commesso delitti gravi che potrebbero provocare al momento della domanda un procedimento penale o una condanna nei suoi confronti o che dovesse ancora essere oggetto di corrispondenti procedimenti penali non può ottenere la naturalizzazione svizzera.
- Detta condizione vale anche per quelle pratiche legate a tradizioni ancestrali e a dinamiche socioculturali, profondamente radicate in numerosi Paesi, ma non ammesse nel nostro Paese. Ne è un esempio la mutilazione genitale femminile (termine usato per indicare qualunque intervento che includa la totale o parziale rimozione o l'alterazione dei genitali femminili per ragioni di ordine non medico). Un altro esempio è legato al commercio e consumo di stupefacenti in contrasto con il nostro ordine giuridico.
- Siccome l'accertamento di eventuali precedenti penali esteri del richiedente la naturalizzazione non è sempre facile, con la presentazione della domanda il candidato di oltre sedici anni di età è tenuto a produrre un'attestazione tramite la quale egli autocertifica la propria personale situazione a riguardo di eventuali reati punibili in Svizzera, di qualsiasi tipo essi siano. La dichiarazione proposta è appositamente generica e si riferisce ai principi generali di rispetto dell'ordine giuridico svizzero nel suo complesso, inglobando quindi anche quello legato alla mutilazione genitale femminile.

2.4 Il non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera

Il naturalizzando, infine, non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Quest'ultimo presupposto appare evidente, considerato che le persone che compromettono in questo senso il nostro Paese devono contare sull'espulsione dalla Svizzera.

3. Come si accerta l'idoneità del candidato?

Per consentire di determinare in modo concreto l'idoneità del candidato le autorità comunali, federali e cantonali si basano sugli atti che lo stesso è tenuto a presentare nel corso della procedura, espressamente previsti dagli artt. I e 5 del Regolamento della Legge cantonale sulla cittadinanza (RLCCit), come pure sul contenuto del formulario d'istanza, sulle indagini da esse effettuate e prescritte dalla Legge e dal Regolamento, sulla sua audizione e, se del caso, sull'esame al quale lo stesso è tenuto a sottoporsi. L'esito di ciò porta all'allestimento dei diversi moduli ufficiali, dopo di che il richiedente è informato sulla possibilità di consultare gli atti dell'incarto. Ultimata tale fase, il Municipio redige il proprio messaggio mediante il quale propone al Consiglio comunale la concessione o il diniego dell'attinenza comunale.

Il Municipio, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto riguarda l'integrazione nella comunità ticinese, la condotta, le condizioni economiche e sociali, come pure le relazioni con il Paese di origine. L'esito di questi accertamenti va indicato nell'apposito modulo ufficiale. Oltre alla compilazione del citato modulo quindi l'Autorità comunale effettua un'ulteriore indagine sul candidato presso la polizia cantonale, verifica la correttezza della documentazione prodotta dallo stesso e procede, se del caso, all'eventuale acquisizione di tutte quelle altre informazioni che dovessero risultare necessarie.

L'idoneità del candidato deve principalmente essere verificata attraverso:

- l'autodichiarazione contenuta nella Domanda (Modulo IB) ed i diversi documenti ad essa allegati;
- l'indagine del Municipio;
- le risposte rilasciate:
 - dai "referenti personali" (vd. cap. 5.1);
 - dai "referenti istituzionali" (vd. cap. 5.2);
- l'esame, tramite il quale si traggono le conoscenze relativamente:
 - alla civica, alla storia ed alla geografia svizzere e ticinesi;
 - alla lingua italiana.

4. Quali le conseguenze per il naturalizzato che dovesse aver sottaciuto dei reati ancora punibili in Svizzera?

Nel caso in cui dopo l'ottenimento della cittadinanza svizzera, avvenuta sulla base dell'autocertificazione (vedi Modulo 8) rispettivamente all'indagine dell'Autorità, dovessero emergere a carico del soggetto addebiti talmente gravi che, se noti in precedenza ne avrebbero impedito la naturalizzazione, in base all'art. 41 LCit è possibile l'avvio della procedura di annullamento da parte dell'Autorità federale. La Legge federale stabilisce infatti che "con il consenso dell'Autorità del Cantone di origine, l'Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali. Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli da 12 a 17 LCit può essere parimenti annullata dall'Autorità cantonale. Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata".

5. I "referenti" del candidato ed il relativo ruolo

Nella compilazione della propria domanda il candidato è tenuto ad indicare dei nominativi di persone che siano in grado di testimoniare il suo stato di condotta generale, nonché ad esprimere un giudizio sul suo grado di integrazione.

Si distingue fra:

- "referenti personali"

е

- "referenti istituzionali"


5.1 I "referenti personali"

Chiunque formalizzi una domanda di naturalizzazione è tenuto ad indicare sull'apposito Modulo tre "referenze personali". Quest'ultime vanno segnalate con il giusto recapito in modo tale da essere facilmente contattate dall'autorità comunale preposta. Segnalando i propri referenti il candidato autorizza implicitamente l'autorità comunale preposta a volerli contattare per la raccolta di informazioni che lo riguarda.

Affinché la valutazione del naturalizzando possa essere espressa con sufficiente distacco ed esente da qualsiasi pressione personale e possa quindi essere considerata come particolarmente attendibile, i "referenti personali" oltre ad essere dei maggiorenni devono preferibilmente:


- essere di cittadinanza svizzera;
- non avere un grado di parentela inferiore al terzo grado sia in linea diretta sia collaterale;
- essere domiciliate nel Comune di residenza del richiedente.

I parenti non ammessi quali "referenti personali" sono riprodotti nello Schema seguente:



L'indicazione di referenti non idonei (o, al limite, la mancata segnalazione di nominativi) non comporta di fatto la sospensione della pratica, ma può semmai costituire un elemento sfavorevole relativamente al giudizio finale sul grado di integrazione del candidato, che potrebbe di fatto significare l'effettiva mancanza di relazioni con la realtà locale.

In ogni caso la domanda sprovvista dell'indicazione dei "referenti personali" al momento della presentazione va considerata incompleta e ritornata dal Municipio al richiedente per il relativo completamento. Persistendo la volontà del candidato di non voler segnalare dei nominativi, la stessa va giustificata per iscritto dallo stesso candidato e quindi fatta proseguire.




Durante l'esame della candidatura i servizi comunali preposti contattano per iscritto i "referenti personali" chiedendo loro di esprimere entro un congruo termine una propria impressione scritta sulla persona del naturalizzando e degli eventuali membri compresi nella sua domanda, in particolare riguardo gli aspetti comportamentali, al suo grado di integrazione ed alla familiarizzazione con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri e ticinesi. Le impressioni pervenute dai referenti fanno parte dell'incarto di naturalizzazione.

5.2 I "referenti istituzionali"

Oltre ai "referenti personali" i giovani che frequentano o hanno frequentato da non più di cinque anni una scuola media, media superiore o professionale cantonale sono tenuti a produrre delle "referenze istitituzionali", ossia i nominativi dei direttori delle rispettive scuole; ciò vale anche per i figli minorenni compresi nella procedura dei genitori (art. 33 LCit).

L'autorità comunale preposta interpella, mediante il Modulo 9, i "referenti istituzionali" richiedendo loro di segnalare se a carico del candidato sussistano elementi tali da ostacolargli l'accoglimento dell'istanza di naturalizzazione. Al direttore di scuola viene sottoposto un questionario tramite il quale si richiede di rispondere semplicemente con un no o con un sì:

- in caso di risposta negativa: la domanda segue il normale decorso;
- in caso di risposta positiva: la situazione va approfondita e sottoposta ad un accertamento supplementare e, se necessario con l'apertura di un'inchiesta fino alla relativa sospensione della procedura di naturalizzazione.



In quest'ultimo caso si procede ad accertamenti ulteriori presso l'informatore tramite la polizia comunale o (nel caso in cui questa non è disponibile) quella cantonale, la quale valuta nel merito la segnalazione ed esprime un giudizio sulla possibilità di far proseguire l'incarto oppure se vi siano gli estremi per la prosecuzione dell'inchiesta. In tale ambito tutte le segnalazioni devono rimanere riservate in modo da tutelare la sicurezza degli informatori ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 della LCCit.

6. L'esame e la conoscenza della lingua italiana

6.1 Quale lo scopo?

Il naturalizzando domanda di fatto di poter entrare a far parte a pieno titolo della comunità dove vive. Nell'ambito degli accertamenti svolti allo scopo di constatare la sua idoneità alla naturalizzazione il richiedente è sottoposto ad un esame sulle conoscenze della lingua italiana e sui principi di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi. Lo scopo è principalmente quello di appurare le sue conoscenze delle caratteristiche, delle particolarità e della struttura organizzativa, sociale e politica della nostra società, offrendo di fatto l'opportunità all'esaminatore di dedurne di persona le qualità del candidato ed in particolare il suo grado di inserimento nella vita locale.

6.2 Chi vi è sottoposto?

Sono sottoposti all'esame i candidati alla naturalizzazione ordinaria cantonale (artt. 16 cpv. 2 e 3 LCCit e 7 RLCCit). È esonerato lo straniero che usufruisce della procedura agevolata, rispettivamente che ha frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi.

6.3 Chi funge da esaminatore?

L'esame è svolto da uno o più esaminatori nominati dal Municipio ogni quattro anni. È data la facoltà a due o più Municipi di designare, in comune, uno o più esaminatori (art. 9 RLCCit).

6.4 Come lo si svolge?

Lo svolgimento dell'esame deve tener conto delle condizioni sociali e del grado di istruzione del candidato (art. 10 cpv. 1 RLCCit). Quest'ultimo deve potersi esprimere su questioni pratiche e puntuali concernenti la realtà locale relativamente alla civica, alla storia ed alla geografia nel contesto svizzero e ticinese, dimostrando per altro adeguate conoscenze della lingua italiana e la capacità del candidato di saper relazionare con gli altri. (vd. anche punto 6.5).

L'esame non ha quindi lo scopo di verificare le conoscenze nozionistiche, bensì di capire se il candidato è dotato di quelle cognizioni basilari della vita quotidiana e locale, dimostrando la sua effettiva integrazione nella nostra realtà.

6.5 La conoscenza della lingua italiana

La conoscenza della lingua italiana non costituisce materia di giudizio a sé stante, ma è inserita nel contesto più ampio dell'apprezzamento del grado di integrazione del candidato, oltre ad essere materia dell'esame incentrato sulla conoscenza della lingua, ma anche sul possesso da parte del naturalizzando di nozioni di civica, geografia e storia svizzere e ticinesi sufficienti a comprovare, assieme ad altre importanti verifiche, il suo reale inserimento nella comunità nella quale chiede di entrare a far parte a pieno titolo.

Il legislatore cantonale non ha quindi ritenuto sino ad oggi di dover dedicare alla lingua un significato determinante nell'ambito della naturalizzazione. Ciò non ne sminuisce tuttavia l'importanza nell'ambito di un apprezzamento globale del grado di integrazione del richiedente. Basta considerare che la lingua rappresenta di certo lo strumento privilegiato nell'intrattenimento delle più normali relazioni personali e sociali all'interno di una comunità. Non è perciò tanto importante conoscerne la sintassi alla perfezione, quanto saperla usare per relazionare con gli altri nella quotidianità.

Valgono cioè per la lingua le stesse considerazioni espresse più in generale per l'esame. Ciò è ragionevole se solo si pensa che l'italiano è la lingua ufficiale del Cantone Ticino e che pertanto la maggior parte delle relazioni sociali quotidiane che l'istante intrattiene, come pure dei contatti allacciati con i diversi organi che si occupano della sua naturalizzazione (colloqui, formulazione della domanda, stesura del rapporto d'indagine, del curriculum vitae (nonché svolgimento dell'esame) avvengono (o dovrebbero avvenire) in lingua italiana.

Il Municipio e l'Assemblea o il Consiglio comunale di fronte ad una procedura di naturalizzazione possono e devono pertanto disporre di indicazioni sufficienti a consentire una valutazione approfondita della conoscenza della lingua italiana del richiedente.

Partendo dalla premessa che uno dei presupposti stabiliti dalla legislazione federale e da quella cantonale per la concessione della cittadinanza in via ordinaria debba essere un giusto grado di integrazione del candidato e che la lingua del Paese svolge un ruolo determinante al riguardo, una conoscenza insufficiente o mancante dell'italiano dovrebbe in ogni caso poter giustificare il diniego della concessione dell'attinenza comunale in Ticino.

6.6 II verbale

Lo svolgimento dell'esame dev'essere verbalizzato. Il verbale deve riportare le indicazioni essenziali sullo svolgimento dell'esame ed il suo esito. Il documento viene quindi allegato agli atti dell'incarto (art. 10 cpv. 3 RLCCit).

6.7 Come esprimerne l'esito?

L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza.

6.8 Quali le conseguenze in caso di esito negativo?

Anche in caso di esito negativo dell'esame, il Municipio sottopone la domanda all'Assemblea comunale o al Consiglio comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di volerlo ripetere. È perciò implicito che il Legislativo comunale, sulla scorta delle proprie valutazioni, può concedere l'attinenza comunale anche qualora l'esame abbia dato esito negativo e consentire di conseguenza al candidato la prosecuzione della pratica di naturalizzazione.

Si può pertanto affermare che l'esame costituisce un momento importante, ma non decisivo del processo di valutazione del richiedente: prova ne è il fatto che un suo esito negativo non rappresenta un ostacolo alla prosecuzione della procedura. All'interessato medesimo è lasciata la facoltà di decidere se ignorare il responso sfavorevole dell'esame, confidando comunque in una decisione positiva del legislativo comunale o invece se ripeterlo, specie nel caso in cui l'esito negativo dello stesso va ad aggiungersi ad una valutazione complessivamente sfavorevole del suo grado di integrazione nella realtà locale, evidenziata dagli altri accertamenti compiuti dai servizi comunali preposti.

Tutto ciò non significa tuttavia che il legislatore abbia voluto banalizzare la portata dell'esame. Di questo devono tuttavia tener conto i Comuni, tanto nel redigere il messaggio municipale, quanto nel pronunciarsi sulla concessione o sul diniego dell'attinenza al candidato.

6.9 La ripetizione dell'esame

In caso di esito negativo, l'esame può essere ripetuto, ma non prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente (art. 10 cpv. 2 RLCCit).

Il Regolamento è tuttavia silente sul numero di volte che il candidato alla cittadinanza può ripeterlo, anche se di principio sia condivisibile il fatto che la ripetizione debba normalmente costituire un evento particolare e, di conseguenza, unico.

7 I diritti del candidato di prendere conoscenza degli atti che lo concernono

Secondo l'art. 34 LCCit il richiedente ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti la sua procedura. L'esame degli atti può essere negato soltanto se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso lo esige. In tal caso il richiedente ha comunque il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti. I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante la procedura non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

Pertanto, conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

8. Il diritto di ricorso del candidato e la necessità di motivare le decisioni negative

8.1 La facoltà di ricorso del candidato

A decorrere dal 27 gennaio 2009 è stata introdotta nella Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Ciò è dettato dal fatto che il Tribunale federale ha stabilito che la concessione della cittadinanza non rappresenta un atto prevalentemente di natura politica, ma costituisce una vera e propria decisione, nell'ambito della quale l'autorità competente, pur godendo di un ampio potere di apprezzamento, deve rispettare le garanzie procedurali e formali dei richiedenti e deve trattare il caso in modo tale da rispettare il divieto dell'arbitrio e della discriminazione. In altre parole, si tratta di un atto concernente l'applicazione del diritto (DTF 129 I 217 e DTF 129 I 232, in particolare consid. 3.3).

Le decisioni negative di naturalizzazione soggiacciono inoltre all'obbligo di motivazione secondo l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (diritto di essere sentito) in relazione con l'art. 8 cpv. 2 Costituzione federale (divieto di discriminazione). Pertanto, le decisioni di diniego del Gran Consiglio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale devono essere motivate (DTF 129 I 232).

Di conseguenza, le decisioni in materia di cittadinanza non possono essere considerate di carattere prevalentemente politico ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 LTF, cosicché è necessario prevedere anche in questo ambito un rimedio di diritto al Tribunale cantonale amministrativo.

Il ricorso è dunque possibile:

■ al Consiglio di Stato:

- a. contro le decisioni del Legislativo comunale per violazione dei disposti obbligatori di natura procedurale ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC (Legge organica comunale);
- b. contro le decisioni negative del Legislativo comunale in materia di naturalizzazioni "in via ordinaria cantonale" (art. 41a, cpv. 1 LCCit);

■ al Tribunale amministrativo:

- c. contro le decisioni del Consiglio di Stato (art. 41a, cpv. 2 LCCit):
 - **c. I** su ricorso contro le deliberazioni del Legislativo comunale in materia di naturalizzazioni "in via ordinaria cantonale";
 - c.2 in materia di naturalizzazioni "in via agevolata cantonale";
- d. contro le decisioni del Gran Consiglio in materia di naturalizzazioni "in via ordinaria cantonale" (art. 41a, cpv. 3 LCCit).

È inoltre dato ricorso "sussidiario":

■ al Tribunale federale:

e. contro le decisioni cantonali di ultima istanza in materia costituzionale conformemente agli artt. 83 lett. B e 113 della Legge sul Tribunale federale (LTF).

Le decisioni negative devono essere motivate (art. 15b, cpv. 1 LCit) in forma scritta. Le domande di naturalizzazione possono essere respinte solo se è stata presentata e motivata una proposta di rifiuto (art. 15b, cpv. 2 LCit).

È riservato il ritiro della domanda da parte del candidato prima della decisione, dopo essere reso edotto delle intenzioni dell'autorità decisionale e delle motivazioni che accompagnano la proposta negativa.

8.2 Il preavviso negativo a livello comunale

A livello comunale il preavviso negativo può essere formulato:

- dal Municipio, nell'ambito del messaggio municipale (caso di naturalizzazione in via ordinaria) o del preavviso al Consiglio di Stato (caso di naturalizzazione in via agevolata);
- dalla Commissione preposta all'esame del messaggio, nell'ambito del rapporto all'indirizzo del legislativo comunale (unico, di maggioranza o di minoranza).

Il voto negativo del Consiglio comunale o dell'Assemblea comunale in assenza di una tale motivazione scritta presume:

■ *il rinvio del messaggio al Municipio con l'impegno di riformularlo con la motivazione del voto negativo sulla base delle discussioni emerse nel corso della seduta del Legislativo comunale.

8.3 Il preavviso negativo a livello cantonale

La motivazione delle decisioni è necessaria anche per le decisioni a livello cantonale. La relativa formulazione, sempre che il candidato non ritiri o sospenda la propria domanda, sono formulate:

- dal Consiglio di Stato nel relativo messaggio al Gran Consiglio (caso di naturalizzazione in via ordinaria) o della decisione governativa di concessione della cittadinanza cantonale (caso di naturalizzazione in via agevolata);
- dalla Commissione delle petizioni nel suo rapporto indirizzato al Gran Consiglio (unico, di maggioranza o di minoranza).

^{*} Osservazione: Si tratta di una procedura di carattere pratico che potrà essere oggetto di una prossima modifica della Legge organica comunale (LOC)

9. Il prelievo delle tasse

La procedura di naturalizzazione comporta, indipendentemente dall'esito della procedura, il prelievo di tasse da parte di ognuno dei tre livelli istituzionali coinvolti, ossia il Comune, il Cantone e la Confederazione (vd. art. 38 LCit). Gli importi devono essere commisurati all'effettivo dispendio causato dalla trattazione dell'incarto (principio di corresponsione).

9.1 Le tasse comunali

Volutamente il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato, per rispettare l'autonomia comunale; ha rinunciato a fissare importi precisi nelle disposizioni relative alle tasse comunali di naturalizzazione, limitandosi ad enunciare nella Legge cantonale (artt. 20 e 24 cpv. 4 LCCit) e nel relativo Regolamento (artt. 12 e 21 RLCCit) il principio secondo cui la tassa deve coprire i costi. Ciò significa che il relativo importo non può superare l'ammontare delle spese globali sostenute dal settore amministrativo preposto alla trattazione delle procedure.

9.2 Le tasse cantonali

Per un principio di economia procedurale e pur ammettendo che in casi veramente particolari sia possibile applicare un aumento straordinario per un aggravio supplementare di lavoro, il Consiglio di Stato ha stabilito nel Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale, a dipendenza della procedura, delle tasse cantonali uniche (vd. artt. 13 e 21 RLCCit).

Come avviene a livello federale ed è attuato in altri settori amministrativi (ad esempio nell'ambito delle prestazioni degli uffici dello stato civile) viene mantenuto il principio secondo cui agli indigenti la tassa può essere condonata.

9.3 Le tasse federali

La tassa federale è stabilita dall'Ordinanza federale sulle tasse riscosse in applicazione alla Legge sulla cittadinanza del 23 novembre 2005 (O sulle tasse LCit). Il relativo prelievo avviene da parte del Cantone contemporaneamente alla tassa cantonale.

10. La garanzia di "protezione dei dati personali" del candidato

10.1 In generale

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di naturalizzazione è un fattore particolarmente sensibile.

La tematica è stata oggetto di tre pareri giuridici del 23 settembre 2005, I 6 maggio e I 5 ottobre 2007 redatti dal consulente giuridico del Gran Consiglio e l'incaricato cantonale della protezione dei dati dr. jur. Michele Albertini (cfr. Rivista ticinese di diritto amministrativo II-2007), ai quali rimandiamo, limitandoci in questa sede a riprodurre alcuni stralci particolarmente significativi (vd. testi in corsivo!):

".... È manifesto che questo strutturato iter comporta, a vari livelli e in stadi diversi, il trattamento di informazioni a carattere personale dei candidati. Quando elaborano dati personali, di qualsiasi natura e tipo, gli organi pubblici - nello specifico quelli ticinesi, e concretamente il Comune e i suoi organi - devono attenersi ai principi sanciti dalle normative di riferimento, introdotte in particolare dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1), la quale è applicabile - così recita la norma generale - indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati (art. 2 LPDP).

10.2 In relazione alla competenza di accertamento del Municipio

Il fatto che il Municipio nell'ambito degli accertamenti che mirano a determinare i requisiti per il cittadino straniero che chiede la cittadinanza, sia tenuto ad assumere tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia (art. 6 RLCCit), comporta la facoltà del Municipio di elaborare, rispettivamente di far trattare dati personali dei richiedenti, conformemente agli artt. 4 e 6 LPDP, toccando quindi un settore particolarmente sensibile.

"...Al riguardo l'Esecutivo deve acquisire le informazioni idonee e necessarie in conformità ai principi centrali di proporzionalità e trasparenza, privilegiando, laddove possibile e indicato, la raccolta di informazioni in prima linea direttamente presso l'interessato, anziché coinvolgendo terzi, in particolare persone private, come il datore di lavoro o i vicini (art. 9 LPDP). Ciò non limita ovviamente le facoltà - centrali - del Municipio di assumere le informazioni per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale e di ogni altro ufficio pubblico (art. 37 LCCit e 6 RLCCit); tra questi figura beninteso anche l'Ufficio federale della migrazione, il quale può comunicare alle autorità comunali che svolgono compiti legati all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti (così, espressamente, l'art. 49b cpv. 1 LCit)..."

Appare chiaro che almeno parte dei dati da raccogliere nell'ambito della procedura, in quanto intesi a configurare il profilo e la personalità del candidato, siano da ritenere sensibili e quindi da ritenere soggetti ad una particolare protezione in base alla LPDP:

"...essi possono essere elaborati, per quanto qui interessa, solo se lo prevede esplicitamente una legge o lo esige, in modo perentorio, l'adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 4 LPDP)..."

10.3 In relazione all'attività del Consiglio comunale

Tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il Paese d'origine, così pure come tutta una serie di altre informazioni personali, sono raccolte nel Modulo 5B ed, una volta conclusi gli accertamenti, il Municipio nel caso della via ordinaria, si esprime tramite messaggio all'attenzione del Consiglio comunale.

In ambito di Consiglio comunale deve prevalere il principio della discrezione:

"...In linea generale e in applicazione del principio della proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPDP), l'accesso del Legislativo alle informazioni è limitato a quelle strettamente necessarie per l'adempimento del suo compito legale (art. 6 cpv. 2 LPDP), accesso che comunque deve avvenire prioritariamente tramite la Commissione designata, la quale rassegna un rapporto scritto al Consiglio comunale o all'Assemblea comunale con la sua proposta di decisione in base al messaggio. In questo senso - come anche emerge dalla dottrina - i membri della Commissione sono autorizzati a consultare, oltre al messaggio con annessa proposta di decisione, laddove sia necessario per l'esame e l'approfondimento, gli atti e le informazioni connessi con l'oggetto, formanti parte integrante dell'incarto; in proposito occorre però che i Commissari siano garanti della tutela della confidenzialità..."

In base alla LOC al Municipio è per altro data la prerogativa di operare delle scelte per quanto attiene all'informazione da dare, optando quindi "per una motivazione succinta o più estesa - nel rispetto, in particolare, del diritto alla tutela della sfera privata dei candidati e della parità di trattamento, come pure del principio di proporzionalità".

Condizioni quest'ultime da interpretare in modo non del tutto assoluto, come indica il dr. Albertini:

"...Del resto, almeno nella misura in cui ciò sia sostenibile alla luce del principio di proporzionalità, il candidato che presenta un'istanza di naturalizzazione, e quindi fornisce le informazioni necessarie, acconsente nel contempo a che i suoi dati siano portati a conoscenza delle autorità competenti: di conseguenza, dal momento che il suo caso è sottoposto ad una procedura pubblica di approvazione, il richiedente deve anche attendersi che suoi dati, beninteso entro i limiti dettati dal rispetto dei diritti fondamentali, siano posti (parzialmente) a pubblica conoscenza...".

10.4 In relazione all'attività del Parlamento

Come stabilito dal Tribunale federale, la discrezionalità deve valere a maggior ragione nelle procedure parlamentari, laddove una suddivisione del lavoro è ritenuta non solo legittima ma anzi necessaria per garantire la funzionalità dell'istituzione: in questo caso è normale, e comunque lecito, che i membri del Legislativo si fondino, per la propria decisione, essenzialmente sulle proposte del Municipio e della Commissione delle petizioni, come pure sulle discussioni nei gruppi.

In questo contesto tuttavia il Gran Consiglio deve poter accedere, tramite la Commissione designata, e in analogia a quanto esposto per il Legislativo comunale, a tutte le informazioni idonee e necessarie, aggiornate prima della decisione plenaria.

"...Perché il suo ruolo istituzionale non si esaurisca in una mera presa d'atto, il Gran Consiglio deve poter accedere, tramite la Commissione designata, e in analogia a quanto esposto per il Legislativo comunale, a tutte le informazioni idonee e necessarie, aggiornate prima della decisione plenaria. Analoga facoltà è data di principio anche al singolo deputato non membro della Commissione delle petizioni e dei ricorsi: egli può chiedere di visionare l'incarto, garantendo il rispetto della confidenzialità, nei termini degli art. 64 e 65 LGC..."

Tuttavia, siccome le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche il Parlamento è tenuto a tutelare in modo il più adeguato possibile la sfera privata dei candidati.

© Edizione Sezione degli enti locali, maggio 2009 via Carlo Salvioni 14 - 6500 Bellinzona - e-mail: dl-sel@ti.ch